

INFORMAZIONI AMBIENTALI

La Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale è stata sottoscritta nel 1998, sotto egida UNECE (Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite), nella città danese di Aarhus. Compiendo un passo avanti sostanziale nella legislazione internazionale, la Convenzione riconosce il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente che ne assicuri salute e benessere.

Anche la partecipazione ai processi decisionali, l'accesso alle informazioni e l'accesso alla giustizia sono riconosciuti come diritti che devono essere rispettati, pena la possibilità per il cittadino di ricorrere all'organo giurisdizionale. L'architettura di questo modello di democrazia ambientale ruota attorno a tre pilastri fondamentali:

- l'accesso alle informazioni ambientali:
- la partecipazione del pubblico alle decisioni sull'ambiente;
- l'accesso alla giustizia.

La Convezione di Aarhus è entrata in vigore nel 2001 e, ad oggi, è stata ratificata da 47 Parti.

L'Italia ha ratificato la Convenzione nel 2001 (L. 108/2001), ha ospitato nel 2002 il primo incontro delle Parti ed è stata per lungo tempo tra i maggiori contributori al Trust Fund della Convenzione.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito web ufficiale della <u>Convenzione di</u> **Aarhus**.

In data 28.01.2003 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato la **Direttiva 2003/4/CE** sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=oi:JOL 2003 041 R 0026 01)

Obiettivo della direttiva è quello di garantire a qualsiasi persona, fisica o giuridica, il diritto di accedere all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse, senza l'obbligo di dover dichiarare il proprio interesse. La nozione di informazione ambientale proposta dalla Direttiva si riferisce infatti a qualsiasi informazione, quale che ne sia la forma di manifestazione (scritta, visiva, sonora, etc.).

La Direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il **Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195**, il quale si ripropone di:









1. garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio; 2. garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il d.lgs. 33/2013, riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, all'art. 40 annovera le informazioni ambientali fra gli obblighi di pubblicazione da ottemperare nell'area web Amministrazione trasparente.

Il catalogo delle informazioni ambientali detenute dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è di seguito sintetizzabile:

01. Stato degli elementi dell'ambiente:

- Atmosfera
- Acqua
- Suolo

02. Fattori inquinanti che possono incidere sugli elementi dell'ambiente:

- Energia
- Rumore
- Rifiuti
- Emissioni
- Merci pericolose

03. Misure incidenti sull'ambiente:

- Politiche
- Disposizioni Legislative
- Piani
- Programmi
- Accordi ambientali

04. Relazione sull'attuazione della legislazione ambientale



